



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2021. APPROVAZIONE

L'anno **2021**, addì **ventinove**, del mese di **Marzo** dalle ore **18:02**, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>BUSSETTI GIULIA</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TAVAN ENRICO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BOASSA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NEGRINO CAROLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PONTI FRANCESCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REVIGLIO ARNALDO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FALCHERO SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CALLEGARI TATJANA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 17 Assenti: 0

La seduta si è svolta con la partecipazione di tutti i componenti in teleconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020, secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale (con provvedimento del 23/11/2020), che assicurano quanto richiesto dalla norma.

Assume le presidenza ***Il Presidente Del Consiglio Comunale*** Giulia Bussetti.

Partecipa altresì in teleconferenza, con le funzioni dell'art. 97 del TUEL e la cura della redazione del verbale, ***il Segretario Generale*** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ALIQUOTE I.M.U. 2021. APPROVAZIONE

Introduce l'argomento il Sindaco Archinà, che segnala contestualmente un refuso presente nel testo della proposta (*il refuso in proposta alla terza riga di entrambe le tabelle viene corretto in quanto il riferimento non è più l'articolo 14 ma l'articolo 16 del regolamento IMU*).

Intervengono i Consiglieri Roccotelli e Spanò, i quali esprimono dichiarazione di voto contrario a nome dei propri gruppi.

Interviene il Consigliere Picciotto.

Il Segretario Generale Dott. Sigot Livio evidenzia che la deliberazione riporterà correzione del refuso di cui sopra.

Al termine degli interventi, la Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione per appello nominale della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 10/03/2021 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenuta;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 58 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 e n. 57 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2021/2022/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 7/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della votazione:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. 1 (la Consigliera di minoranza Callegari)
Votanti	n. 16

Favorevoli n. 12 (i Consiglieri di maggioranza)
Contrari n. 4 (i Consiglieri di minoranza Picciotto, Spanò, Falchero e Roccotelli)

DELIBERA

Di accogliere la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui testo viene riportato con le correzioni e modifiche formali indicate dal Sindaco in sede di approvazione (*come sopra in corsivo*) ed evidenziate in giallo nel testo che segue:

<< ALIQUOTE I.M.U. 2021. APPROVAZIONE

Su richiesta del Sindaco Avv. Archinà Andrea

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

DATO ATTO che, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU 2020:

- erano state aumentate, dovendo ricoprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- erano state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019;

- riguardava tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), erano tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, si propone di confermare che le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune di Avigliana nel 2021 pari a quelle applicate nel 2020 ovvero le seguenti:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all' art. 16 del Regolamento I.M.U.	8,40 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille

Aree edificabili	9,90 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	9,90 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	9,90 per mille

RICHIAMATA la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 28.10.2017 con la quale sono state confermate le seguenti tariffe vigenti a tutto il 31.12.2019, già introdotte dall'esercizio 2015 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che della risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU 2021;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione 2021/2023, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2021;

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2020 con deliberazione n. 22;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all' art. 16 del Regolamento I.M.U.	8,40 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Aree edificabili	9,90 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	9,90 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Altri fabbricati	9,90 per mille

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
5. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
7. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L: 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021, salvo eventuali ulteriori modifiche normative;
8. **di dichiarare**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. >>

**CONTESTUALMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 12 voti favorevoli e 4 contrari (i Consiglieri di minoranza Picciotto, Spanò, Falchero e Roccotelli) su 17 presenti, 1 astenuto (la Consigliera di minoranza Callegari) e 16 votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

ଓওওওওওওওওওওওওওওওওওও

/ve

Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 5 del 10/03/2021

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2021. APPROVAZIONE

Su richiesta del Sindaco Avv. Archinà Andrea

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

DATO ATTO che, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU 2020:

- erano state aumentate, dovendo ricoprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- erano state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad

applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019;

- riguardava tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), erano tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, si propone di confermare che le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune di Avigliana nel 2021 pari a quelle applicate nel 2020 ovvero le seguenti:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.	8,40 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Aree edificabili	9,90 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	9,90 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	9,90 per mille

RICHIAMATA la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 28.10.2017 con la quale sono state confermate le seguenti tariffe vigenti a tutto il 31.12.2019, già introdotte dall'esercizio 2015 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che della risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU 2021;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione 2021/2023, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2021;

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2020 con deliberazione n. 22;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

9. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Tipologia imponibile	Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.	8,40 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Aree edificabili	9,90 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	9,90 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Altri fabbricati	9,90 per mille

11. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

12. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
13. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
14. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
15. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L: 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021, salvo eventuali ulteriori modifiche normative;
16. **di dichiarare**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 10/03/2020

Responsabile Ufficio Tributi
Luciano Di Maria

L'Istruttore Direttivo Finanziario
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Giulia Bussetti
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot
(sottoscritto digitalmente)